

COMUNE DI MONTEPARANO

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2023 Scadenza versamento in acconto (16/06/2023)

AVVISO

Il **16 giugno 2023** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 18 dicembre.

L'**acconto per l'anno 2023**, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le detrazioni approvate dal Comune per il 2022 di seguito riportate:

Aliquota/Detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, **entro il 16 giugno 2023**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, salvo conguaglio sulla base delle aliquote che potrebbero essere modificate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.

Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

SOGGETTI PASSIVI

È soggetto passivo il possessore di immobili, intendendosi per tale, il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per il calcolo dei mesi dell'anno (*nei quali si è protratto il possesso*) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell'immobile è sempre computato a carico del soggetto acquirente e l'imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

RIDUZIONI applicabili nella misura ed alle condizioni di seguito indicate:

- ✓ riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del DLgs. n. 42/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili con perizia tecnica e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- ✓ riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nel Comune di Monteparano;
 - il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza ubicata nel Comune di Monteparano e non classificata in A/1, A/8 o A/9;
 - il contratto di comodato deve essere registrato.
- ✓ riduzione al 75% dell'aliquota ordinaria per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998;
- ✓ riduzione al 37,5% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia

ESENZIONI, oltre alle esenzioni previste dal comma 759 dell'art. 1, L. 160/2019, l'imposta non è dovuta per:

- ✓ l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni accatastate con categoria A/1, A/8 e A/9;
- ✓ l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ✓ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- ✓ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;
- ✓ la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice;
- ✓ l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- ✓ i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella previdenza agricola;
- ✓ i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Novità!

L'art. 3, comma 1, del Decreto-legge n. 198/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha differito ulteriormente al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa all'anno 2021), fissato dall'art. 35 comma 4 del DL 73/2022 al 31 dicembre 2022.

Entro lo stesso termine deve essere presentata anche la dichiarazione IMU 2023 (relativa all'anno 2022).

Novità!

Ai sensi dell'art. 1, comma 759 lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2019, sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...".

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali indicando il codice catastale del Comune (F587)

CODICI TRIBUTI IMU	TIPOLOGIA	BENEFICIARIO	CODICE COMUNE
3912	IMU - Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	QUOTA COMUNE	F587
3914	IMU - Terreni	QUOTA COMUNE	
3916	IMU - Aree fabbricabili	QUOTA COMUNE	
3918	IMU - Altri fabbricati	QUOTA COMUNE	
3925	IMU - Immobili di categoria D	QUOTA STATO	
3930	IMU - Immobili di categoria D	QUOTA COMUNE	

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune al nr. 099/5993038 -9 oppure mediante la mail: ragioneria@comune.monteparano.ta.it

Il Sindaco
Avv. Maristella Carabotto

Il Funzionario Responsabile IMU
Dr Alfredo Garibaldi